



Circolare

Data:

Berna-Wabern, 19 gennaio 2016

Per:

- Autorità cantonali competenti in materia di migrazione
- Autorità cantonali competenti in materia di aiuto sociale
- Consultori cantonali per il ritorno
- Consultori per il ritorno nei Centri di registrazione e di procedura

No:

21 dell'istruzione III / 4.2

Numeri di riferimento/incarto: No. 21 dell'istruzione III / 4.2

Aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani

Gentili Signore, egregi Signori,

la legge federale sugli stranieri (LStr) consente a determinati gruppi di persone rientranti nel settore degli stranieri di beneficiare dell'aiuto al ritorno. Con circolare n° 6 dell'istruzione III / 14.2 del 1° aprile 2010 vi abbiamo informati in merito all'introduzione definitiva dell'aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani e per artisti di cabaret in situazione di sfruttamento (in virtù dell'art. 60 cpv. 2 lett. b LStr). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) offre questo aiuto al ritorno specializzato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Successivamente all'abolizione dello statuto di artista di cabaret al 1° gennaio 2016, l'offerta di aiuto al ritorno è mantenuta ma senza questo gruppo target.

L'obiettivo è di sostenere le vittime della tratta di esseri umani nel contesto del ritorno volontario e della reintegrazione nello Stato d'origine (o in uno Stato terzo), per evitare che le vittime cadano nuovamente nel meccanismo della tratta.

Le vittime della tratta di esseri umani oggetto di una procedura d'asilo nazionale hanno accesso a questa offerta di aiuto al ritorno. La SEM ha deciso di estendere l'accesso, nel quadro di un progetto pilota di un anno, anche alle vittime della tratta di esseri umani oggetto di una procedura Dublino e desiderose di tornare nello Stato d'origine. Nel quadro del progetto pilota si applicano le stesse condizioni valide per il ritorno volontario nello Stato d'origine o

di provenienza conformemente alla newsletter 2 della SEM del 21 febbraio 2014. In seguito alla valutazione del progetto pilota, la SEM deciderà in merito alla procedura successiva.

Con la presente vi informiamo sulle prestazioni di aiuto al ritorno nonché sull'iter organizzativo. Per raggiungere un sostegno più efficace alla reintegrazione, la SEM può adottare norme supplementari per i singoli Paesi.

1. Condizioni per usufruire dell'aiuto al ritorno

1.1 Beneficiari

Questa offerta di aiuto al ritorno è rivolta alle vittime e ai testimoni della tratta di esseri umani che, non disponendo di mezzi propri, necessitano di un sostegno in vista del ritorno nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.

La tratta di esseri umani comprende tutti gli atti con i quali donne, uomini o bambini sono costretti, in violazione della loro autodeterminazione, a subire situazioni di sfruttamento. Ne fanno parte tutte le forme di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento di manodopera e il prelievo di organi umani. Sono vittime della tratta di esseri umani le persone che sono state costrette a subire siffatti rapporti di sfruttamento.

Possono beneficiare dell'offerta anche le vittime della tratta di esseri umani che hanno subito sfruttamenti all'estero nonché le persone sfuggite a un tentativo di tratta di esseri umani.

Sono considerate vittime della tratta di esseri umani anche le persone per le quali sussistono fondati indizi in tal senso.

1.2 Motivi di esclusione

Sono applicabili per analogia i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 OAsi 2 (art. 78 cpv. 2 lett. b OASA).

I motivi di esclusione noti alla SEM solo dopo l'inoltro della domanda provocano l'esclusione dall'offerta di aiuto al ritorno.

1.3 Domanda

Le persone aventi diritto a questa forma di aiuto al ritorno possono depositare una domanda presso i competenti consultori cantonali per il ritorno.

In occasione di un primo contatto, i consultori dirigono le persone interessate verso un servizio d'assistenza alle vittime affinché siano informate sui diritti garantiti loro dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Diversi Cantoni hanno stipulato con il Centro d'assistenza alle migranti e alle vittime della tratta delle donne (FIZ) a Zurigo un contratto di prestazione relativo all'assistenza e alla consulenza per le vittime della tratta delle donne. Il FIZ è pertanto il servizio d'assistenza alle vittime competente per le interessate provenienti da tali Cantoni.

La domanda di aiuto al ritorno dev'essere corredata del modulo di domanda (cfr. allegato), di un riassunto del caso, dei due moduli pertinenti dell'OIM¹ e di altri allegati. Qualora la persona interessata abbia già descritto la propria situazione a un altro servizio, i moduli OIM pos-

¹ I moduli dell'OIM (Screening Interview Form; Risk Assessment Form) possono essere richiesti presso l'OIM Berna.

sono essere completati da tale servizio in modo da evitare un interrogatorio supplementare. Per le persone indirizzate dal FIZ, quest'ultimo stende un riassunto dettagliato del loro caso. Il riassunto del FIZ sostituisce i moduli dell'OIM.

Prima di trasmettere la documentazione relativa alla domanda, il consultorio per il ritorno verifica se esistono eventuali motivi d'esclusione. In casi dubbi prima della trasmissione contattata la Divisione Ritorno della SEM, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno.

La domanda va trasmessa per fax alla SEM, Divisione Ritorno, Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno. Il consultorio per il ritorno informa l'autorità cantonale competente in materia di migrazione della domanda trasmettendogli copia del modulo di domanda (senza ulteriore documentazione).

La SEM decide in merito alla concessione dell'aiuto al ritorno e invia una conferma per fax al consultorio per il ritorno.

La SEM incarica quindi l'OIM dell'organizzazione del ritorno e della reintegrazione. Ciò comprende la soluzione di questioni di sicurezza e l'individuazione delle possibilità di riabilitazione e reintegrazione sul posto. A tal fine l'OIM contatta il consultorio per il ritorno e i servizi interessati.

Il coinvolgimento del FIZ ha condotto a un processo organizzativo specifico. La SEM ha predisposto una guida per l'organizzazione del ritorno, destinata ai consultori per il ritorno e al FIZ. La guida contiene uno schema generale del processo nonché uno schema applicabile ai casi segnalati dal FIZ.

La tratta di esseri umani è spesso controllata da reti criminali. I rischi per la sicurezza delle persone e quella dei servizi coinvolti non vanno pertanto sottovalutati. È importante trattare confidenzialmente i dati personali delle persone coinvolte.

1.4 Accesso per le vittime della tratta di esseri umani nel settore dell'asilo

Le vittime della tratta di esseri umani oggetto di una procedura d'asilo nazionale hanno accesso a questa offerta di aiuto al ritorno.

Le vittime della tratta di esseri umani la cui domanda d'asilo, conformemente al regolamento Dublino, rientrano nella competenza di un altro Stato Dublino, hanno accesso all'offerta di aiuto al ritorno nel quadro di un progetto pilota. La fase pilota si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Nel suo contesto vengono applicate le stesse condizioni valide per il ritorno volontario nello Stato d'origine o di provenienza conformemente alla newsletter 2 della SEM del 21 febbraio 2014.

La partenza può avvenire dal Centro di registrazione e di procedura (CRP) o dal Cantone. In caso di partenza dal CRP, la domanda di aiuto al ritorno e l'organizzazione della partenza sono effettuate dal consultorio per il ritorno del CRP in collaborazione con la SEM.

2. Prestazioni dell'aiuto al ritorno

L'offerta di aiuto al ritorno comprende in linea di principio le prestazioni per persone vulnerabili descritte nell'istruzione III / 4.2 relativa all'aiuto individuale al ritorno, tenuto conto della situazione particolare del gruppo mirato. Possono essere concesse le prestazioni seguenti:

2.1 Importo forfettario

SwissREPAT versa in linea di principio all'aeroporto, al momento della partenza, un importo forfettario di 1'000 franchi per adulto e 500 franchi per minorenne. Se è nell'interesse del beneficiario, è possibile convenire un versamento dell'aiuto in più tranches. La SEM può altresì definire norme di versamento specifiche per i diversi Paesi.

Una persona è considerata maggiorenne se al momento della domanda ha 18 anni compiuti. In singoli casi motivati, i minorenni non accompagnati possono beneficiare dell'importo forfettario per adulti.

2.2 Aiuto materiale supplementare

L'aiuto materiale supplementare è di al massimo 5'000 franchi per caso. Può essere impiegato per un progetto di reintegrazione in ambito professionale, formativo o abitativo oppure per misure specifiche destinate a persone vulnerabili.

La domanda di aiuto materiale supplementare può essere presentata fino a un anno dopo il ritorno. In tal modo le persone interessate hanno tempo a sufficienza per la riabilitazione e la stabilizzazione. Qualora una persona non sia in grado di realizzare un progetto è possibile ricorrere ad altre soluzioni (ad es. attuazione del progetto da parte della famiglia).

Dopo che la SEM ha approvato il progetto di reintegrazione, l'OIM versa l'aiuto materiale supplementare in loco previa presentazione dei giustificativi del caso.

2.3 Aiuto medico per il ritorno

L'aiuto medico per il ritorno comprende la presa a carico delle spese per medicinali e/o cure mediche per un massimo di tre mesi. Se necessario, l'OIM aiuta le persone interessate a reintegrarsi nelle strutture statali dello Stato d'origine. In casi motivati vi è la possibilità di prorogare di ulteriori tre mesi la copertura delle spese. Possono peraltro essere rimborsate spese di sostegno psicosociale oppure legate all'integrazione in programmi di riabilitazione per vittime della tratta di esseri umani.

Per sollecitare un aiuto medico occorre presentare un rapporto medico e, se del caso, il preventivo di una farmacia. L'aiuto medico al ritorno può essere sollecitato tramite l'OIM anche a ritorno avvenuto.

3. Organizzazione del viaggio di ritorno

3.1 Documenti di viaggio

Le persone prive di documenti di viaggio si presentano autonomamente alla rappresentanza del loro Stato d'origine in Svizzera oppure si rivolgono alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione, i quali inoltrano alla SEM una domanda di sostegno all'esecuzione.

3.2 Spese di partenza e prenotazione del volo

La LStr non contiene una base legale per la presa a carico delle spese di partenza da parte della SEM per persone rientranti nel settore degli stranieri. Il competente consultorio per il ritorno sonda pertanto le possibilità di finanziamento d'intesa con il Cantone (autorità cantonale competente in materia di migrazione o autorità cantonale competente in materia di aiuto sociale) o con un altro servizio.

La prenotazione del volo è effettuata dal competente servizio cantonale presso swissREPAT, tramite l'apposito modulo swissREPAT nonché il modulo concernente il "Trasporto con l'OIM" (giusta la circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra la SEM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi).

4. Monitoraggio

In caso di prestazioni di aiuto al ritorno fornite sul posto, l'OIM svolge su incarico della SEM un monitoraggio del processo di reintegrazione.

5. Informazione e interconnessione

Ai consultori per il ritorno compete l'informazione e l'interconnessione giusta l'istruzione III / 14.1 Consulenza per il ritorno. Essi informano i competenti servizi cantionali e altri servizi che entrano in contatto con il gruppo mirato in merito a quest'offerta di aiuto al ritorno.

La SEM fornisce ai consultori per il ritorno fogli informativi. Il foglio informativo e l'ulteriore documentazione sono pubblicati sul sito internet della SEM.

6. Contatti

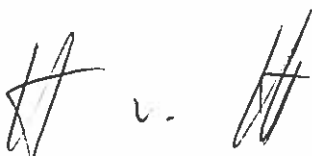
Segreteria di Stato della migrazione
Divisione Ritorno
Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
Tel. 058 645 11 11
Fax 058 645 13 16

7. Applicabilità

La presente circolare è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2016.

Ringraziando per la preziosa collaborazione vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Urs von Arb
Vicedirettore

Allegato: - Modulo di domanda